

Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

O.M. n.11 del 16 Maggio 2020

Sintesi a cura del Dir. Scol.

Art.1

Finalità e definizioni

L'ordinanza definisce specifiche misure:

- sulla **valutazione degli esiti** finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020
- sulle **strategie e modalità** dell'**eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti**

L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in **modalità a distanza** e condotta, ai fini della **valutazione finale**, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo **fondamento** nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Art. 2

Progettazioni e criteri di valutazione

I Consigli di classe

- **aggiornano**, ove necessario, le **progettazioni** definite a inizio anno scolastico, al fine di **rimodulare**
 - gli obiettivi di apprendimento
 - i mezzi
 - gli strumenti
 - le metodologiesulla base delle intervenute **modalità di didattica a distanza**
- **individuano**, per ciascuna disciplina,
 - i nuclei fondamentali
 - gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento da conseguire attraverso il **piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6)**

Il Collegio Docenti

Il Collegio dei Docenti, nell'esercizio della propria **autonomia deliberativa** in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia (*individua le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati*)

integra, ove necessario,

- i **criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento** degli alunni già approvati nel PTOF
- ne dà **comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito**, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

Articolo 4 (1)

Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali

- ❖ La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del DPR 122/09
- ❖ Il **consiglio di classe** procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'**attività didattica effettivamente svolta**, in **presenza e a distanza**, **utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi**
- ❖ Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono **ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni** di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del DPR 122/09

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe

La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati

Si deroga:

- votazione non inferiore a sei decimi
- sospensione del giudizio

Articolo 4 (2)

Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali

Nel **verbale di scrutinio finale** sono espresse per ciascun alunno le **eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline**.

I **voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei**, sono **riportati nel documento di valutazione finale**.

Per l'attribuzione del **credito** restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di **media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno**, è attribuito un **credito pari a 6** fatta salva la possibilità di **integrarlo**, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, **nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21**, con riguardo al **piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, comma 1.

La **medesima possibilità di integrazione dei crediti** è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, **per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi**, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

Articolo 4 (3)

Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali

Per gli **alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi**, il **consiglio di classe** predispone il **piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per **ciascuna disciplina**,

- **gli obiettivi di apprendimento da conseguire**
- **le specifiche strategie** per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

- Nei casi in cui i **docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo** relativo all'alunno, per **cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete**, bensì a situazioni di **mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico**, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, **può non ammetterlo alla classe successiva**.
- Sono **fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini** emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Articolo 5

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

- 1) Per gli alunni con **disabilità certificata** ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla **valutazione sulla base del PEI**, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PEI.
- 2) Per gli alunni con **disturbi specifici di apprendimento** certificati (Legge 170), la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP
- 3) Per gli alunni con **bisogni educativi speciali non certificati**, che siano stati destinatari di specifico PDP, la valutazione degli apprendimenti è coerente quest'ultimo.

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP per gli alunni di cui ai punti 2 e 3.

Articolo 6 (1)

Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di **valutazioni inferiori a sei decimi**, il consiglio di classe predispone un **piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, **per ciascuna disciplina**:

- gli **obiettivi di apprendimento da conseguire**, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva
- **specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.**

Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Il **consiglio di classe individua**

- le **attività didattiche** eventualmente **non svolte** rispetto alle progettazioni di inizio anno
- i **correlati obiettivi di apprendimento** e li inserisce in **una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti**

Le **attività** relative al **piano di integrazione degli apprendimenti**, nonché al **piano di apprendimento individualizzato**, **costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.**

Articolo 6 (2)

Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato

Le attività di cui al **piano di integrazione degli apprendimenti**, nonché al **piano di apprendimento individualizzato**, **integrano**, ove necessario, **il primo periodo didattico** (trimestre o quadrimestre) e comunque **proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.**

Tali attività didattiche sono realizzate attraverso l'**organico dell'autonomia**, adottando ogni forma di **flessibilità didattica e organizzativa** e **facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.**

Nel caso del **trasferimento** tra istituzioni scolastiche, **il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.**

Articolo 8

Situazioni particolari

Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all'istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l'anno scolastico 2019/2020

Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria

Rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale

Scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia

Corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura